STUDIO LEGALE ROSSI

Via Pompeo Magno 23/A, 00192 ROMA Tel.06 3212344 - Fax 06 32502499 guidorossiavv@gmail.com

Avv. Guido Rossi Avv. Andrea Brocco

Roma, 23 giugno 2015

Spett.le **A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati**

Oggetto: parere sull'applicabilità ai magistrati del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

E' stato chiesto di sapere se le disposizioni sul massimale contributivo, contenute nell'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, trovino applicazione anche ai dipendenti pubblici non contrattualizzati, quali i magistrati.

1. L'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, prevede che "per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT" (per l'anno 2015 il massimale è pari ad € 100.324,00: cfr. la Circolare INPS n. 11 del 23 gennaio 2015)¹.

Questa disposizione introduce un limite al finanziamento e al calcolo delle pensioni soggette interamente - per legge o per opzione volontaria - al c.d. sistema "contributivo", prevedendo la "sterilizzazione" delle quote di reddito eccedenti un certo importo, le quali non vengono assoggettate alla

¹ Lo stesso art. 2, comma 18, delegava il Governo ad emanare norme sul trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale, ove destinata ai fondi pensione previsti dal d. lgs. n. 124 del 1993, che consente anche ai dipendenti pubblici non contrattualizzati di costituire forme pensionistiche complementari (art. 3, comma 4). La delega è stata esercitata con il d. lgs. n. 579 del 1995, che ha previsto la non imponibilità fiscale, entro determinati limiti, delle quote di reddito eccedenti il massimale ove devolute alle suddette forme pensionistiche.

contribuzione previdenziale (né a carico del lavoratore, né a carico del datore di lavoro) e, quindi, non concorrono a finanziare l'importo della pensione "contributiva" (che si ottiene moltiplicando i contributi accantonati nel corso della vita lavorativa per un coefficiente di trasformazione determinato dall'età di pensionamento).

La finalità della disposizione rientra nell'obiettivo di garantire la stabilizzazione della spesa pensionistica, perseguito dalla legge n. 335 del 1995 (cfr. art. 1, comma 1, l. n. 335/1995), posto che il sistema previdenziale italiano, pur dopo l'introduzione delle pensioni "contributive", resta finanziato con un sistema "a ripartizione", nel quale le pensioni sono pagate con i contributi di chi è in servizio al momento della loro erogazione.

Con riguardo all'ambito di applicazione, la disposizione fa riferimento "ai lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie", senza distinguere tra l'assicurazione generale tradizionalmente gestita dall'INPS e le gestioni esclusive o sostitutive della stessa.

Tale ambito di applicazione coincide con quello indicato nelle disposizioni che, per l'appunto, dal 1996, hanno introdotto il sistema di calcolo contributivo "nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa" (art. 1, comma 6, l. n. 335/1995).

Pertanto, sebbene la disposizione in commento sia singolarmente contenuta nell'art. 2 della legge n. 335 del 1995 (rubricato "armonizzazione" e contenente, per lo più, norme dirette ad estendere le disposizioni del regime generale ai regimi sostitutivi ed esclusivi), essa costituisce una specificazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della medesima legge, in quanto stabilisce una specifica regola di calcolo e di finanziamento della pensione (interamente) contributiva, per tutte le gestioni previdenziali alle quali si applica tale forma di pensione.

0000000

2. In linea generale, dunque, il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 si applica a tutte le pensioni soggette interamente al sistema contributivo, presso qualsiasi gestione previdenziale.

Tuttavia, per quanto riguarda i dipendenti pubblici non contrattualizzati – e in particolare, per quanto qui rileva, i magistrati, i professori universitari, i prefetti e il personale delle forze militari e della Polizia di Stato – occorre considerare che la legge n. 335/1995 delegava il Governo ad emanare norme intese alla "armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge dei trattamenti pensionistici" del suddetto personale, "tenendo conto

a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi (art. 2, comma 23, lett. b)).

Pertanto, per le suddette categorie di personale, l'applicazione delle disposizioni della legge n. 335/1995, ivi incluse quelle sull'introduzione della pensione contributiva e del connesso limite del massimale contributivo – pur dichiarate applicabili a tutte le gestioni previdenziali – richiedeva l'intervento di un decreto di "armonizzazione".

Le norme di armonizzazione sono state, poi, adottate con il d. lgs. n. 165 del 1997, il quale - dopo aver dettato criteri specifici di armonizzazione per le forze armate, di polizia e assimilate (artt. 1-8) - in merito alle categorie dei magistrati, dei professori universitari e del personale delle prefetture ha previsto che:

- nei confronti del personale appartenente a tali categorie, "il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65° anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia" (art. 10, comma 1);
- "in considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento" (art. 10, comma 2);
- "ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335".

In tal modo, il legislatore, da un lato, ha ritenuto che l'unica peculiarità, sotto il profilo pensionistico, del rapporto di servizio delle suddette categorie sia costituita dalla previsione di un limite di età per il collocamento a riposo più elevato rispetto alla generalità dei lavoratori; e, per questo, dopo aver precisato che le pensioni conseguite a tali limiti di età più elevati si considerano comunque pensioni di vecchiaia, ha previsto l'introduzione di coefficienti di trasformazione integrativi per tener conto del più elevato limite di età per il collocamento a riposo (giacché i coefficienti previsti per la generalità dei

lavoratori, all'epoca contenuti nella Tabella A allegata alla l. n. 335/1995, si arrestavano al compimento dell'età di 65 anni)².

Dall'altro lato, fatta eccezione per la suddetta peculiarità, ha stabilito che, per il resto, alle suddette categorie, inclusi i magistrati, trovano applicazione tutte le disposizioni sui "trattamenti pensionistici" contenute nella legge n. 335/1995.

Stante l'ampiezza di tale rinvio, che fa generale riferimento alle disposizioni sui "trattamenti pensionistici", deve ritenersi che esso abbia esteso ai magistrati in primis il sistema di calcolo contributivo, con tutte le sue regole, introdotto dalla legge n. 335/1995, considerato anche che tale sistema costituisce il fondamentale "principio ispiratore" della legge n. 335/1995, al quale doveva essere "armonizzato" il regime previdenziale del personale pubblico non contrattualizzato.

Per l'effetto, deve ritenersi che, anche per i magistrati, le pensioni di coloro che sono entrati in servizio dopo il 1º gennaio 1996 sono calcolate interamente con il sistema contributivo, con applicazione del massimale contributivo stabilito dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

3. Dal punto di vista operativo, si aggiunge che, anche per i magistrati, la gestione dei versamenti previdenziali, in relazione al massimale contributivo, spetta all'Amministrazione (datore di lavoro), la quale, a partire dal mese dell'anno nel quale venga superato il massimale contributivo, deve cessare il prelievo previdenziale sulla retribuzione eccedente il massimale (così come cessa la quota di finanziamento a carico dell'Amministrazione stessa).

Eventuali contributi versati, per qualsiasi motivo, in eccesso rispetto al massimale, saranno oggetto di conguaglio nell'anno successivo.

Occorre inoltre considerare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto un sistema informativo centralizzato di gestione degli adempimenti fiscali e contributivi dei dipendenti delle Amministrazioni Statali - inclusi i magistrati - denominato "Noi PA", che, dal 2014, risulta aver implementato le modalità di gestione centralizzata degli adempimenti previsti per i lavoratori soggetti al massimale contributivo, prevedendo in particolare la

165/1997.

_

² Al riguardo, va osservato che il previsto decreto di introduzione di coefficienti integrativi specifici per tali categorie di personale non è stato mai approvato. Tuttavia, a seguito della c.d. Riforma Fornero, che ha innalzato i requisiti pensionistici generali e ha incentivato la permanenza in servizio dei lavoratori di tutti i settori fino all'età di 70 anni, dal 2013 sono state introdotte tabelle che prevedono, per tutti i lavoratori soggetti al sistema contributivo, l'aumento dei coefficienti di trasformazione fino all'età di 70 anni, così sanando "di fatto" la mancata emanazione del decreto previsto dall'art. 10, comma 2, del d. lgs. n.

possibilità per l'Ufficio Responsabile di indicare nella scheda anagrafica di ciascun interessato se si tratti di lavoratore soggetto, o no, al massimale contributivo.

In base alle indicazioni fornite da "Noi Pa", restano invece esclusi da tale gestione centralizzata gli eventuali conguagli per i contributi eventualmente versati oltre il massimale, per i quali le Amministrazioni, allo stato, devono compiere le relative operazioni direttamente con l'Ente previdenziale (INPS – Gestione Dipendenti Pubblici).

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, porgo distinti saluti.

Avv. Guido Rossi